



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile

Scrit. 547/24
Rep. 596/24
Liq. CONTR. 32/24

Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Angela Coluccio	Presidente
Dott. Fabio Miccio	Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo	Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex artt. 268 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 1329 - 1 del Procedimento Unitario dell'anno 2024 promosso in proprio

DA

BARBAROSSA TRIFONE DARIO (C.F. BRBTFN73T03B619L), nato a Canosa di Puglia il 3/12/1973 e residente in Roma alla Via Taranto n. 44, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dagli avv.ti Pierpaolo Rossi e Giacomo De Luca, tutti elettivamente domiciliati in Roma al Viale Giulio Cesare n. 223 presso lo studio del primo,

DEBITORE

letto il ricorso depositato il 19/9/2024 con il quale Barbarossa Trifone Dario ha chiesto che venga aperta la liquidazione controllata del proprio patrimonio;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a)

il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo l'istante il



centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo egli residente in Roma alla Via Taranto n.44; b) l'istante è legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) ed e) e 269 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv. Antonio Fiorito, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e) appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, tant'è che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da un bene mobile registrato e da una quota del reddito mensile;

rilevato che il debitore mette a disposizione "la somma di euro 690,00 mensili per la durata di tre anni";

considerato altresì che le "cession[i] del quinto" sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura; ed invero, attesa la natura concorsuale delle procedure previste dalla L. n. 3/12, appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie, con la conseguenza che il principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 l.f. opera quindi anche nella procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter L. n. 3/12; e tale principio con tutta evidenza può dirsi operante anche nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato (cfr. Tribunale Verona 20/9/2022); ritenuto che il



debitore possa essere autorizzato a utilizzare, nelle more della procedura, l'autovettura "tg. DV518RT modello Rexton, SsangYong" sino alla vendita all'incanto della stessa, in considerazione della destinazione d'uso del bene in questione;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore,

P.Q.M.

letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore **BARBAROSSA TRIFONE DARIO** (C.F. BRBTFN73T03B619L), nato a Canosa di Puglia il 3/12/1973 e residente in Roma alla Via Taranto n. 44;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Bordo;

NOMINA

liquidatore l'OCC avv. Antonio Fiorito;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere



al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'autovettura "tg. DV518RT modello Rexton, SsangYong"; il rilascio di detto bene avverrà da parte del debitore al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25/9/2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

